

PIANO COMUNALE di GESTIONE
emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus)



COMUNE di VENAROTTA

SOMMARIO

1. PREMESSA	0
2. DOMANDE SUL COVID-19.....	1
3. RIFERIMENTI e SITI INTERNET	4
4. REGOLE GENERALI.....	5
5. AZIONI COMUNALI.....	7
4.1 COMUNICAZIONE.....	7
4.2 GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI.....	8
4.3 CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)	10
6. LISTA DI DISTRIBUZIONE	11

1. PREMESSA

Attualmente a livello nazionale e regionale è in corso un processo di gestione e prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID- 19 (Coronavirus), l'amministrazione comunale nel rispetto di quanto previsto nella nota del DPC COVID/0010656 del 03/03/2020 e della nota della Regione Marche acquisita al protocollo comunale al n. 2115 del 006/03/2020, intende mettere in atto le misure ottimali, in relazione al proprio ruolo e alle proprie potenzialità al fine di PREVENIRE la diffusione del virus e prevedere le azioni da porre in atto in caso di contagio sul territorio comunale.

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Le principali azioni coordinate dal Capo del Dipartimento sono volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio.

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

2. DOMANDE SUL COVID-19

Consulta la seguente pagina online per tutte le domande:

<http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228>

Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Quanto è pericoloso il nuovo virus?

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 su 6 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie.

Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia?

Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Quali sono le raccomandazioni per le persone più a rischio?

Il DPCM del 4 marzo raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Quanto dura il periodo di incubazione?

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?

Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato.

Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani

- mantieni una certa distanza – almeno due metri– dalle altre persone quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie




Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

- rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Ricorda che per tutte le persone che rientrano dai viaggi dalle zone a rischio negli ultimi 14 giorni c'è obbligo di isolamento domiciliare fiduciario e di comunicazione al Dipartimento di prevenzione della propria ASL.

IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI:

- ✓ **NON recarsi presso ambulatori medici, pediatrici.**
- ✓ **NON recarsi al pronto soccorso**
- ✓ **NON recarsi presso altre strutture pubbliche**

- ✓ **CONTATTARE TELEFONICAMENTE IL PROPRIO MEDICO OPPURE UNO DEI SEGUENTI NUMERI:**
 -  **118**
 -  **IL NUMERO VERDE REGIONALE 800.93.66.77**
 -  **MINISTERO DELLA SALUTE 1500**

3. RIFERIMENTI E SITI INTERNET

La gestione del fenomeno è coordinata a livello nazionale dal dipartimento di protezione civile che si relaziona e coordina con le regioni, le province ed i comuni.

Attraverso i seguenti siti online è possibile ottenere le informazioni in tempo reale:

- **REGIONE MARCHE:** <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus>
- **MINISTERO DELLA SALUTE:** <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
- **PROTEZIONE CIVILE:** <http://www.protezionecivile.gov.it/home>
- **GOVERNO:** <http://www.governo.it/>

Di utile consultazione i seguenti provvedimenti:

- **DPCM 8 marzo 2020:** http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf
- **DPCM 4 marzo 2020:** <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg>
- **DPCM 1 marzo 2020:** <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg>

4. REGOLE GENERALI

LE REGOLE DEVONO ESSERE RISPETTATE DA OGNI CITTADINO.

Regole generali del ministero della salute:

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus


A queste si sovrappongono le ulteriori raccomandazioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Alle quali aggiungiamo alcune ulteriori considerazioni

1. EVITARE I LUOGHI AFFOLLATI.
2. Evitate di portare i bambini e gli anziani in luoghi non strettamente necessari, è meglio stare a casa se possibile.
3. La spesa, le attività indispensabili per la sussistenza possono essere fatte da una sola persona, inutile portare tutta la famiglia, inutile esporre le persone a rischi anche minimi.
4. Spostare eventi feste o altre iniziative, è possibile resistere per un poco anche senza tutte le nostre abitudini che torneremo a coltivare a breve tempo.

5. Nel tempo libero stare all'aria aperta, una bella camminata, una passeggiata nei nostri territori, una giornata al parco è il modo migliore di trascorrere il tempo libero evitando i soliti luoghi di ammassamento.
6. Rispettiamo le regole con ottimismo energia e spirito di collaborazione. Una comunità unita affronta meglio qualsiasi difficoltà.



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)



FIGURA 1 – MANIFESTO DI PREVENZIONE - L'UFFICIO URP PROVVEDERÀ A DARE DIFFUSIONE DEL PRESENTE VOLANTINO

Si rimanda inoltre all'allegata tabella del "Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020"

5. AZIONI COMUNALI

L'azione comunale si sviluppa attraverso le seguenti modalità:

- COMUNICAZIONE
- GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI
- PREDISPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

4.1 COMUNICAZIONE

La comunicazione alla popolazione avviene nel seguente modo:

- a) **SITO ISTITUZIONALE (www.comune.venarotta.ap.it)**: nel quale viene creata una apposita sezione dove vengono riportate le informazioni e le notizie utili alla popolazione.
- b) **COMUNICACITY (APP)**: app di messaggistica immediata, gratuita e scaricabile su smartphone attraverso la quale possono essere mandate informazioni ai cittadini.
- c) **PROFILO FACEBOOK "Sindaco del comune di Venarotta"**: gruppo facebook che conta al momento più di 2000 iscritti.
- d) **CANALE YOUTUBE**: messaggi video
- e) **LOCANDINE e VOLANTINI**
- f) **EVENTUALI GIORNALI E ORGANI DI INFORMAZIONE**

Si procede inoltre all'invio di comunicazioni specifiche rivolte alle macrocategorie di attori locali al fine di sensibilizzare sulle misure di prevenzione da mettere in atto secondo le seguenti indicazioni:

- a) **ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, COMITATI ai quali viene richiesto di:**
 - a. Attenersi alle regole generali di prevenzioni disposte dal governo
 - b. Ridurre al minimo indispensabile le attività associative evitando assembramenti.
 - c. Trovare soluzioni alternative di gestione delle attività interne al fine di prevenire il contagio (videochiamate, attività all'aperto, spostamento degli appuntamenti in calendario).
 - d. Sospensione delle attività laddove necessario
 - e. Ogni associazione è obbligata a segnalare situazioni di pericolo e a relazionarsi con l'amministrazione comunale in caso di dubbi.

- b) **ATTIVITA' COMMERCIALI, NEGOZI, RISTORAZIONE ai quali viene chiesto di:**
 - a. Attenersi alle regole generali di prevenzioni disposte dal governo
 - b. RISPETTARE I DPCM (in particolare DPCM 8 marzo 2020)
 - c. Valutare sovraffollamento nei propri locali e provvedere a mettere in atto misure che permettano il mantenimento della distanza minima tra le persone.
 - d. Arieggiare e sanitzare i propri locali
 - e. Disinfettare maniglie delle porte e gli oggetti di uso comune che possono essere toccati ripetutamente a distanza di poco tempo Rendere disponibili saponi nei bagni

- f. Comunicare coi propri clienti circa la necessità di rispettare le regole disposte dal governo sensibilizzandoli sul lavaggio di mani, sull'opportunità di non andare in giro in caso di malore e di mantenere le distanze fisiche.
- g. Ridurre eventi che non permettano il rispetto delle regole (es. feste a tema, raduni ecc) e che mettano a rischio il rispetto del disposto normativo del governo

c) AMBULATORI MEDICI, STRUTTURE SANITARIE e FARMACIE:

- a. Attenersi alle regole generali di prevenzioni disposte dal governo
- b. Arieggiare e sanitizzare i propri locali
- c. Disinfettare maniglie delle porte e gli oggetti di uso comune che possono essere toccati ripetutamente a distanza di poco tempo.
- d. Rendere disponibili saponi nei bagni
- e. Comunicare coi propri pazienti circa la necessità di rispettare le regole disposte dal governo sensibilizzandoli sul lavaggio di mani, sull'opportunità di non andare in giro in caso di malore e di mantenere le distanze fisiche.

f. I pazienti o fruitori delle strutture sanitarie sono pregati di:

- i. Recarsi presso le strutture sanitarie solo per necessità urgenti e, quando possibile, previa prenotazione.
- ii. in caso di patologie respiratorie contattare il medico telefonicamente per la valutazione del caso e dei sintomi
- iii. Accedere alle strutture tenendosi ad almeno 150 cm. dal personale di studio e da altri Pazienti in sala di attesa.
- iv. In caso di sovraffollamento attendere all'aperto.
- v. Evitare di tossire o starnutire in sala di attesa, in questo caso tossire sul gomito e recarsi in bagno a lavare le mani.
- vi. per prendere appuntamenti e per la prescrizione di terapie croniche evitare l'accesso in studio e telefonare negli orari prestabiliti

- g. Le regole per i pazienti devono essere esposte all'ingresso delle strutture sanitarie

Gli attori di cui sopra sono informati tramite i canali di comunicazione generale e tramite apposita nota inviata dall'ufficio di segreteria del comune.

L'ufficio di segreteria provvede all'aggiornamento del sito internet del comune mentre il sindaco o suo delegato aggiorna tramite i profili social.

Le comunicazioni tramite volantaggio o tramite giornali saranno predisposte di volta in volta secondo le specifiche esigenze.

4.2 GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI

Presso le strutture comunali vengono posti in atto le seguenti misure:

- a) **REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGESSI PRESSO IL COMUNE** tramite le seguenti regole.

1. Evitare l'ingresso negli uffici comunali ma attendere il proprio turno nell'atrio o preferibilmente fuori dall'ingresso all'aperto.
2. Indipendentemente dai recenti viaggi/spostamenti, in presenza di sintomi influenzali non recarsi presso gli uffici.
3. È preferibile interagire con gli uffici comunali tramite telefono e/o via mail.
4. LAVARSI spesso le mani.
5. All'ingresso degli uffici è obbligatorio disinfettarsi e/o lavarsi le mani.
6. Per qualsiasi informazione a carattere medico riguardo il COVID-19 si rimanda al n. nazionale: 1500 ed al numero verde della Regione Marche 800936677

In caso di evoluzione del fenomeno e sentito il parere del Sindaco è possibile procedere alla CHIUSURA temporanea al pubblico degli uffici. I cittadini dovranno contattare telefonicamente gli uffici comunali e per essere ricevuti solo se strettamente necessario.

L'ufficio Segreteria e l'URP sono demandati all'esecuzione di quanto sopra ivi compreso l'acquisto dei materiali necessari, l'affissione delle regole nelle aree di accesso e la predisposizione dei processi di pulizia e sanificazione (anche eccezionali).

Il segretario comunale e l'ufficio segreteria si interfacciano con l'amministrazione per la valutazione della chiusura al pubblico.

b) REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NEGLI UFFICI

1. Con frequenza oraria, durante la giornata lavorativa aprire le finestre ed arieggiare
2. Procedere alla sanificazione giornaliera con alcol e con detergenti a base di alcol o ipoclorito di sodio.
3. Mettere in atto tutte le misure possibili per favorire lo smart working con lavoro da casa per quegli uffici che possono svolgere a distanza alcune mansioni anche per alcuni giorni a settimana.
4. Valutare l'opportunità di effettuare due turni distinti di lavoro riducendo il numero di persone presenti negli uffici
5. Valutazione dell'opportunità di effettuare incontri tramite VIDEOCONFERENZA evitando l'ingresso di altre persone.

L'ufficio tecnico potrà procedere all'acquisto delle dotazioni informatiche per lo svolgimento dello smart-working (Computer, servizio VPN, apparecchiatura per videoconferenza). Valutare la necessità di acquistare ulteriori apparecchi telefonici o attivare un numero portatile per la gestione delle chiamate in aumento.

Tutti i dipendenti devono provvedere a far arieggiare gli uffici con frequenza e predisporre i meeting in videoconferenza o via telefono.

Al segretario comunale e all'ufficio segreteria è demandata l'opportunità di varare orari di lavoro alternativi e lo svolgimento di sedute di giunta in modalità che evitino il contatto.

c) SCUOLE

1. Attenersi alle disposizioni del dirigente scolastico
2. Valutare l'opportunità di processi di sanificazione previo accordo con il dirigente scolastico.

Gli uffici possono pianificare e dare atto a interventi di sanificazione delle strutture scolastiche su richiesta del sindaco il quale rispetterà le indicazioni/richieste del dirigente scolastico.

d) STRUTTURE IN CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni dovranno attenersi alle normative regionali e nazionali
2. Le associazioni dovranno rispettare le indicazioni del presente documento

e) STRUTTURE utilizzabili in caso di fabbisogno

In caso di necessità, comunicata e richiesta dalle strutture sovracomunali il comune di Venarotta dispone al momento di:

- Gazebo Comunale: struttura ricettiva di 500 mq con cucine
- Tendone militare: tensostruttura di 300 mq
- Ostello di San Francesco: struttura ricettiva con cucine e circa 10 posti letto
- Circolo "La coccinella": struttura circolo con cucina
- Sede Protezione civile con ponte radio.

f) POTES 118 – Croce VERDE

L'amministrazione garantisce il massimo supporto alla locale postazione di emergenza sanitaria territoriale.

L'ufficio tecnico provvede a comunicare con nota scritta, alla ASUR e alla protezione civile regionale, la presenza di queste strutture sul territorio comunale oltre che garantire il massimo supporto alle funzioni della Croce Verde locale.

4.3 CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

Il COC sarà aperto in accordo **alle Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19** che riportano: *"Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all'attivazione del Centro Operativo Comunale - COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive"*.

(<http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1222234>)

Il COC viene gestito in accordo al piano di protezione civile comunale con tutte le figure coinvolte dal piano stesso.

È facoltà del Sindaco, per la gestione dell'eventuale emergenza, costituire con proprio decreto un **"comitato tecnico scientifico"** comunale, costituito da:

- medici di base presenti sul territorio;
- direttore della farmacia comunale;
- comandante stazione carabinieri di Venarotta;

Il sindaco e il responsabile della protezione civile sono i referenti per la popolazione in caso di contatto oltre che essere riferimento per gli altri enti sovracomunali.

Le attività di assistenza alla popolazione saranno effettuate con l'ausilio di:

- Gruppo di Volontari della protezione civile.
- Polizia Municipale
- Dipendenti comunali
- Amministratori comunali.

Le azioni in carico al comune e al COC saranno:

- Informazione alla popolazione (**cap. 4.1**)
- Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
- Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
- Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
- Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento.
- Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati...), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.

L'ufficio tecnico comunale può provvedere all'acquisto di DPI e altri strumenti utili per la gestione delle attività dei volontari compreso materiale per gli imballaggi dei rifornimenti (buste e scatoloni), carburanti e rifornimenti di altro materiale ritenuto importante.

6. LISTA DI DISTRIBUZIONE

Copia del presente documento deve essere pubblicata sul sito istituzionale ed inviata:

- ASUR
- Prefettura
- Protezione Civile Regione Marche
- Stazione Carabinieri Venarotta
- POTES Venarotta (Croce Verde)
- Dirigente Scolastico ISC Tronto e Valfluvione.

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Prescrizioni per Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1)						
Limiti agli spostamenti (art. 1 lett. A)	Raccomandazioni per i soggetti con alterazioni febbrili (art. 1 lett. B)	Prescrizioni per i soggetti in quarantena (art. 1 lett. C)	Eventi sportivi (art. 1 lett. D)	Raccomandazioni per i datori di lavoro (art. 1 lett. E)	Impianti sciistici (art. 1 lett. F)	Eventi in luogo pubblico (art. 1 lett. G)
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;	ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante	divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano	si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r.	sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici	sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività

In vigore dal giorno 08 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure (art. 5 comma 1 D.P.C.M. 08.03.2020)

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Prescrizioni per Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1)				
Servizi educativi e per l'infanzia (art. 1 lett. H)	Luoghi di culto (art. 1 lett. I)	Musei (art. 1 lett. L)	Procedure concorsuali (art. 1 lett. M)	Ristorazione e bar (art. 1 lett. N)
sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi	l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri	sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d)	sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Prescrizioni per Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1)				
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione (art. 1 lett. O)	Congedi sanitari (art. 1 lett. P)	Riunioni in collegamento (art. 1 lett. Q)	Prescrizioni per strutture di vendita medie e grandi (art. 1 lett. R)	Centri sportivi (art. 1 lett. S)
sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), tra i visitatori, <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;</u>	sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale	sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti	nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.</u> La chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</u>	sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 2)						
Congressi (art. 2 lett. A)	Manifestazioni e spettacoli (art. 2 lett. B)	Pub , scuole di ballo, discoteche e locali assimilati. (art. 2 lett. C)	Musei (art. 2 lett. D)	Ristorazione e Bar (art. 2 lett. E)	Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione (art. 2 lett. F)	Eventi e competizioni sportive (art. 2 lett. G)
sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale	sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato	sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con <u>sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</u>	è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</u>	è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori	sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I, lettera d);

In vigore dal giorno 08 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure (art. 5 comma 1 D.P.C.M. 08.03.2020)

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 2)			
Servizi educativi e attività didattiche (art. 2 lett. H)	Viaggi d'istruzione (art. 2 lett. I)	Riammissione nei servizi educativi per l'infanzia (art. 2 lett. L)	Didattica a distanza (art. 2 lett. M)
sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa	sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado	fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell' 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti	i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

In vigore dal giorno 08 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure (art. 5 comma 1 D.P.C.M. 08.03.2020)

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 2)				
Didattica a distanza nelle Università (art. 2 lett. N)	Didattica per gli studenti in zona rossa (art. 2 lett. O)	Sale attese Pronto Soccorso (art. 2 lett. P)	Accesso parenti a Strutture riabilitative e per anziani (Art. 2 lett. Q)	Lavoro agile (art. 2 lett. R)
nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico	a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni	è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto	l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

In vigore dal giorno 08 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure (art. 5 comma 1 D.P.C.M. 08.03.2020)

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 2)				
Fruizione congedi ordinarie e ferie (art. 2 lett. S)	Prove d'esame in corso (art. 2 lett. T)	Disposizioni per il Ministero della Giustizia (art. 2 let. U)	Luoghi di culto (art. 2 lett. V)	Divieti per i soggetti in quarantena (art. 2 lett. Z)
qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie	con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma I, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare	l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri	divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Art. 3							
Personale sanitario <i>(Art. 3 n. 1 lett. A)</i>	Persone anziane con patologie croniche <i>(Art. 3 n. 1 lett. B)</i>	Spostamenti persone fisiche <i>(Art. 3 n. 1 lett. C)</i>	Soggetti con alterazione febbrile <i>(Art. 3 n. 1 lett. D)</i>	Affollamento nei pubblici uffici <i>(Art. 3 n. 1 lett. E)</i>	Compiti dei Sindaci e delle associazioni <i>(Art. 3 n. 1 lett. F)</i>	Attività ricreative alternative <i>(Art. 3 n. 1 lett. G)</i>	Soluzioni disinfettanti per le mani <i>(Art. 3 n. 1 lett. H)</i>
il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute	è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato I	si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari	ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante	nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato I	i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali	è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati	nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Art. 3			
Procedure concorsuali (Art. 3 n. 1 lett. I)	Sanificazione mezzi di trasporto (Art. 3 n. 1 lett. L)	Ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico (Art. 3 n. 1 lett. M)	Art. 3 comma 7 Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d	le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi	chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti	<p>Allegato 1:</p> <p>Misure igienico-sanitarie:</p> <p>a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mai;</p> <p>b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;</p> <p>c) evitare abbracci e strette di mano;</p> <p>d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;</p> <p>e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);</p> <p>f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;</p> <p>11) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;</p> <p>i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;</p> <p>m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate</p>

In vigore dal giorno 08 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure (art. 5 comma 1 D.P.C.M. 08.03.2020)

Sanzioni

Art. 4 comma 2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 23.02.2020. n. 6.